



**CITTA' di GROTTAGLIE**

**Provincia di Taranto**

**Comune Capofila**

AMBITO TERRITORIALE <i>n.6</i>
-----------------------------------

**REGOLAMENTO UNICO  
PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIALI  
A SOGGETTI TERZI PER I COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE**

DI GROTTAGLIE, CAROSINO, FAGGIANO, LEPORANO, MONTEIASI,  
MONTEMESOLA, MONTEPARANO, PULSANO, ROCCAFORZATA, SAN GIORGIO  
JONICO, SAN MARZANO DI S.G., AUSL TA/I

**ART.1  
OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. I Comuni dell'Ambito Territoriale, nell'esercizio delle loro funzioni, provvedono alla gestione dei servizi sociali, qualificati come servizi pubblici aventi per oggetto attività rivolte a:

- a) tutela della vita umana sin dal suo inizio, così come previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza);
- b) dignità della persona e garanzia di riservatezza;
- c) universalità di accesso al sistema integrato dei servizi sociali;
- d) libera scelta dell'utente e, ove impossibilitato, dei suoi familiari, per l'accesso ai servizi offerti dal sistema integrato socioassistenziale, nel rispetto dell'appropriatezza delle prestazioni rispetto alle situazioni di bisogno;
- e) valorizzazione delle potenzialità e delle risorse delle persone e delle famiglie;
- f) sostegno e promozione del recupero di autonomia delle persone diversamente abili e non autosufficienti;
- g) valorizzazione del ruolo della famiglia, quale nucleo fondamentale nelle comunità locali per la crescita, lo sviluppo e la cura della persona;
- h) estensione delle tutele ai nuclei di persone legate da vincoli di parentela, affinità, adozione, tutela e da altri vincoli solidaristici;
- i) partecipazione attiva dei cittadini singoli

e associati, nell'ambito dei principi di solidarietà e di auto-organizzazione; j) sussidiarietà.

2. Salva l'ipotesi della forma di gestione dei servizi sociali in economia, da utilizzare quando le modeste dimensioni ovvero le caratteristiche dei servizi stessi non suggeriscano la costituzione di un'Azienda Speciale, di una Istituzione o di una Società di capitali con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, ovvero il ricorso ad Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ex IPAB) operanti sul territorio, si ricorre alla gestione dei servizi sociali mediante affidamento a soggetti terzi, comprese cooperative e associazioni di volontariato senza fini di lucro, quando sussistono:

- **motivazioni** tecniche (maggiore flessibilità organizzativa e gestionale, risorse progettuali più articolate);
- **motivazioni economiche** (possibile realizzazione di economie di scala, tendenziale diminuzione del costo dei servizi);
- **motivazioni di opportunità sociale** (particolare vicinanza del no-profit ai bisogni collettivi).

3. Nella gestione dei servizi sociali devono essere perseguiti, oltre agli obiettivi stabiliti dalla legge, quelli per assicurare idonee forme di informazione, partecipazione e tutela dei cittadini utenti.

4. Il presente regolamento costituisce formale recepimento delle disposizioni contenute:

- a. nel Piano Regionale delle Politiche Sociali e nelle allegato "Linee Guida" ed "Atti di indirizzo e coordinamento per l'attuazione", approvati con Delibera di G.R. n.1104 del 04.08.2004;
- b. nel Regolamento regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di attuazione della l. r. n. 19/2006, di seguito denominato Regolamento Regionale attuativo.

## **ART.2**

### **GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI IN ECONOMIA**

1. Il ricorso al sistema delle spese in economia nei limiti previsti è consentito anche nelle seguenti ipotesi:

- risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
- acquisizioni di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
- eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale;

2. Per l'esecuzione dei lavori in economia resta fermo quanto disposto dalla disciplina stabilita dal Testo Unico sugli Appalti, nonché da eventuali Regolamenti comunali in materia.

3. In presenza dei necessari presupposti amministrativi, ovvero per prestazioni richiedibili alle strutture dell'ente e da queste effettuabili, l'acquisizione di beni e servizi in economia, previste nel presente Regolamento, sono consentite sino al limite di importo pari a 200.000 Euro (duecentomila) con esclusione dell'I.V.A..

### **ART.3**

#### **MODALITA' DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA**

1. Le acquisizioni in economia disciplinate dal presente Regolamento possono essere effettuate con i seguenti sistemi:

amministrazione diretta dove le acquisizioni di beni o lo svolgimento di servizi sono effettuate con materiali e personale proprio nonché con mezzi propri o appositamente noleggiati dall'Ente;  
- cottimo fiduciario dove le acquisizioni di beni o servizi avvengono mediante affidamento a persone o imprese.

2. La procedura del cottimo fiduciario si concretizza nella formulazione di una lettera indirizzata ad un numero non inferiore di 5 (cinque) Ditte diverse.

Nell'invitare le Ditte dovrà essere rispettato il principio della alternanza delle stesse, ossia non si devono invitare per beni o servizi della stessa tipologia sempre le medesime Ditte.

La lettera di invito deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a) l'oggetto della prestazione;
- b) le caratteristiche tecniche e la qualità del bene o del servizio richiesto;
- c) le modalità di fornitura o di esecuzione del servizio;
- d) le modalità ed i tempi di pagamento;
- e) le eventuali garanzie richieste;
- f) le eventuali penalità;
- g) le specificazioni dei casi di grave inadempimento;
- h) il prezzo a base d'asta;
- i) il criterio di aggiudicazione nonché tutti quegli altri elementi che si rendono necessari per la particolarità del bene o del servizio acquisito.
- j) la previsione dell'obbligo, per la Ditta, di applicazione dei CC.CC.N.L. di riferimento settoriale e la regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale.

I punti b, c, d, e, f, g, potrebbero essere contenuti in allegato alla lettera, sotto forma di capitolato o disciplinare tecnico.

Per la procedura di cottimo fiduciario potranno essere utilizzate anche forme innovative di gara quali l'espletamento delle stesse per via telematica (gare on - line).

3. Nella determinazione dell'importo a base d'asta il Responsabile del Servizio si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni od enti a ciò preposti a fini di orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi in sede di offerta.

I prezzi di aggiudicazione non potranno essere superiore a quelli Consip previsti per uguali categorie.

Qualora si tratti di un bene o servizio caratterizzato da nota specialità in relazione alle specifiche tecniche o alle caratteristiche di mercato il preventivo spesa potrà essere richiesto a minimo tre Ditte purché l'importo non supera 10.000 euro escluso IVA.

### **ART.4**

#### **CONDIZIONI DELL'AFFIDAMENTO**

i. L'affidamento della gestione dei servizi sociali a soggetti terzi è regolato da condizioni che devono garantire l'espletamento dei servizi stessi a livelli qualitativi (standard) corrispondenti alle esigenze dei cittadini utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dai Comuni e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

2. Sono fatte salve le norme e le disposizioni rinvenienti, in materia di Dipendenze Patologiche, da affidare ad Enti ausiliari e accreditati, di cui al D.P.R.309/90, all'Atto d'Intesa Stato-Regioni del

5/8/1999 e altra normativa successiva, così come per altri servizi, il cui affidamento è disciplinato da norme specifiche di settore.

## **ART.5**

### SOGGETTI DELL'AFFIDAMENTO

1. Partecipano alla gestione dei servizi sociali tutti i soggetti pubblici, i soggetti privati senza finalità di lucro o soggetti del Terzo Settore e i soggetti con finalità di lucro che operano nell'ambito dei servizi alla persona.

2. Ai fini dell'organizzazione e gestione dei servizi sociali, si considerano soggetti del Terzo Settore, della l.r. n.19 del 10 luglio 2006:

- a) gli organismi della cooperazione;
- b) le cooperative sociali;
- c) le associazioni e gli enti di promozione sociale;
- d) le fondazioni;
- e) gli enti di patronato;
- f) le organizzazioni di volontariato;
- g) gli oratori;
- h) altri soggetti senza scopo di lucro.

3. Le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali e le associazioni di promozione sociale devono essere iscritte nei rispettivi albi, registri, anagrafi o elenchi nazionali e/o regionali per concorrere alla realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali.

4. I soggetti di cui al comma 2 del presente articolo che non presentino organizzazione di impresa, e segnatamente per le organizzazioni di volontariato, gli enti di patronato, gli oratori e gli altri soggetti senza scopo di lucro organizzati in forma associativa, svolgono esclusivamente attività di affiancamento per la realizzazione dei servizi di rete, tali da consentire forme documentate di rimborso delle spese sostenute, escludendo contratti di appalto ed ogni altro rapporto di esternalizzazione di servizi.

5. L'affidamento della gestione dei servizi sociali a soggetti terzi deve avvenire, provvedendo alla scelta del contraente, attraverso procedure ad evidenza pubblica, tali da permettere il confronto tra più soggetti e più offerte, valorizzando prioritariamente l'apporto progettuale e gli elementi di conoscenza del territorio in cui tali soggetti operano, nonché fissando un prezzo base che sia compatibile con l'applicazione dei contratti collettivi per determinare la remunerazione delle risorse umane impiegate.

## **ART.6**

### PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO

1. Il Comune di Grottaglie, insieme a tutti i Comuni dell'Ambito Territoriale n.°6 nell'esercizio delle proprie funzioni, per procedere all'affidamento dei servizi sociali potranno ricorrere alle seguenti procedure :

- **a. Pubblico incanto o asta pubblica** (procedura aperta in cui ogni soggetto terzo interessato può presentare un'offerta);
- **b. Licitazione privata** (procedura ristretta alla quale partecipano soltanto i soggetti terzi invitati dall'Amministrazione Pubblica);
- **c. Trattativa privata** (procedura negoziata in cui l'Amministrazione Pubblica consulta i soggetti terzi di propria scelta e negozia con uno o più di essi i termini del contratto);

- **d. Appalto-concorso** (procedura ristretta, di cui alla lettera b), nella quale il soggetto terzo interessato redige, in base alla richiesta formulata dalla Amministrazione Pubblica, il progetto del servizio/i ed indica le condizioni e i prezzi ai quali è disposto ad eseguire l'appalto).

Il Comune affidatario del servizio, indica nel bando di gara quale delle predette procedure intende utilizzare per l'affidamento del servizio/i e, quindi, per l'aggiudicazione dell'appalto.

#### **ART.7**

#### **RAPPORTO DI ESTERNALIZZAZIONE**

1. Nel rapporto tra i Comuni dell'Ambito Territoriale n.°6 e soggetti del Terzo Settore, i quali presentano organizzazione di impresa, e soggetti aventi finalità di lucro che operano nell'ambito dei servizi alla persona, si configura un vero e proprio rapporto di esternalizzazione dei servizi sociali, sicché il o i Comune/i, al fine di promuovere il miglioramento della qualità degli stessi servizi e interventi, anche attraverso la definizione di specifici requisiti di qualità, ricorre a forme di aggiudicazione o negoziali (pubblico incanto, licitazione privata, trattativa privata, appalto-concorso) che maggiormente consentono la piena espressione della capacità progettuale ed organizzativa.

#### **ART.8**

#### **RAPPORTO DI AFFIANCAMENTO E CONVENZIONE**

- I. Nel rapporto tra i Comuni dell'Ambito Territoriale n.°6 e soggetti del Terzo Settore, i quali non presentano organizzazione di impresa (le organizzazioni di volontariato, gli enti di patronato, gli oratori e gli altri soggetti senza scopo di lucro, organizzati in forma associativa), in coerenza con quanto espresso all'art.5 4° c. del presente regolamento, si configura esclusivamente un rapporto di affiancamento per la realizzazione dei servizi di rete, tale da consentire unicamente forme documentate di rimborso delle spese sostenute, sicché ai Comuni dell'Ambito Territoriale è preclusa ogni forma negoziale di esternalizzazione dei servizi, fatta eccezione per lo strumento della convenzione.
2. Nel rapporto tra i Comuni dell'ambito territoriale n°6 e detti soggetti la convenzione viene indicata, ai sensi dell' art.19, 3°c. della I.r. n.19/2006, quale strumento, per gli Enti, attraverso cui definire e regolare la fornitura e l'erogazione dei suddetti servizi.
3. I Comuni dell'ambito territoriale n°6, previa informazione da rendere a mezzo di avviso pubblico, contenente l'indicazione del termine di presentazione delle candidature, nell'individuazione di detti soggetti con cui stipulare la convenzione, dovrà tener conto:
  - a) della compatibilità dello scopo sociale con i servizi da realizzare;
  - b) dell'attività svolta sul territorio di riferimento;
  - c) dell'esperienza maturata con riferimento alla tipologia del servizio da realizzare.
4. Nella convenzione dovranno essere specificati i contenuti delle prestazioni da garantire per concorrere alla realizzazione della rete dei servizi, le modalità di svolgimento di dette prestazioni, i termini di riconoscimento delle spese sostenute e le modalità di rendicontazione delle stesse, le modalità di verifica congiunta sulle attività realizzate, le forme di partecipazione da garantire ai cittadini

## **ART.9**

### **REQUISITI DI AMMISSIBILITA'**

1. Ai fini della selezione preliminare dei soggetti a cui affidare la gestione dei servizi sociali, secondo quanto previsto all'art. 7 del presente regolamento, si terrà conto dei seguenti indicatori, professionali ed organizzativi, definiti come requisiti di ammissibilità per la partecipazione alla procedura pubblica:

- Iscrizione negli appositi albi regionali, ove previsti, in conformità con la natura giuridica dei soggetti;
- Fini statutarie e attività prevalenti congruenti con le attività oggetto dell'appalto o dell'affidamento;
- Solidità economica e finanziaria, certificata dal bilancio o da idonea garanzia bancaria da correlarsi alla natura e alle dimensioni del servizio da affidare in gestione;
- Esperienza documentata nel settore oggetto del servizio di almeno tre anni;
- Presenza delle figure professionali richieste per l'espletamento del servizio;
- Applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e correttezza delle posizioni previdenziali, documentata per i servizi che concorrono alla determinazione della esperienza almeno triennale di cui al punto precedente;
- Impegno a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile nel corso delle attività prestate.
- Fatturato complessivo dell'ultimo triennio, in servizi che abbiano la stessa natura dei servizi da affidare, pari ad almeno il 50% dell'importo a base di gara;
- Di essere dotato di operatori con adeguata formazione qualificazione ed esperienza professionale riferito all'oggetto della gara;
- Di essere dotato di un sistema di contenimento del turn over degli operatori e di possedere gli strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro;
- Di avere conoscenza piena degli specifici problemi sociali del territorio e delle risorse sociali della comunità.

## **ART.10**

### **REQUISITI DI ESCLUSIONE**

Ai fini della selezione preliminare dei soggetti di cui all'art.7 del presente regolamento ai quali affidare la gestione dei servizi sociali i Comuni dell'Ambito Territoriale n.b ritengono di particolare rilevanza i seguenti criteri di esclusione di un fornitore di servizi, per la partecipazione alla gara, i seguenti:

- sia fallito o in fase di liquidazione;
- sia in corso un procedimento fallimentare nei suoi confronti;
- sia stato accusato di un reato attinente alla propria condotta professionale;
- si sia reso colpevole di grave negligenza professionale;
- non abbia adempiuto ai propri obblighi relativi ai contributi di previdenza sociale;
- + si sia reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni;
- non sia iscritto negli appositi albi, registri anagrafi o elenchi nazionali e/o regionali, ove previsti, in conformità con la natura giuridica dei soggetti

## **ART.11**

### **CRITERIO DEL PREZZO AI FINI DELLA AGGIUDICAZIONE**

1. Al fine della aggiudicazione delle gare, di qualsiasi importo, è fatto divieto, **in ogni** caso, di ricorrere al criterio del massimo ribasso restando esclusivamente applicabile, come metodo di riferimento, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in cui il prezzo e la qualità di un'offerta per la fornitura di servizi ricevono uguale attenzione nella fase di valutazione dei servizi/interventi richiesti, applicando una "griglia di valutazione" che tiene conto di opportune "dimensioni qualitative" (riferite alla tipologia delle caratteristiche qualitative dei servizi/interventi oggetto della valutazione) che sono descritte da opportuni "criteri qualitativi", i quali vengono misurati da appositi "indicatori di qualità". Agli "indicatori di qualità" è attribuito un valore numerico: il "peso". La "griglia di valutazione", pertanto, è lo strumento utilizzato dalla Commissione Giudicatrice per determinare, tra i Soggetti in possesso dei requisiti di partecipazione, l'Aggiudicatario della gestione dei Servizi/Interventi previsti dal Capitolato.
2. Aggiudicatario dei Servizi/Interventi previsti dal Capitolato, pertanto è il Soggetto che, in applicazione della Griglia di Valutazione di cui al precedente commi 1 e 2 del presente articolo nonché del successivo art.11 del presente regolamento, avrà ottenuto il punteggio maggiore.

## **ART.12**

### **DETERMINAZIONE DELLA BASE D'ASTA**

1. Nell'applicare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i Comuni dell'Ambito territoriale n°6 concordano di escludere, dalle procedure di ribasso d'asta permesse, il costo del lavoro, salvo che venga dimostrato che tale ribasso non comporti violazioni delle normative vigenti a garanzia e tutela dei diritti dei lavoratori..
2. In relazione a quanto disposto dal comma precedente, ai fini della determinazione del valore della prestazione da mettere a gara, per la determinazione del prezzo a base d'asta, il Responsabile del Servizio deve tener conto dell'incidenza del costo delle risorse professionali da impiegare, del costo dei beni da impiegare per lo svolgimento del servizio, e di tutti gli elementi più significativi che vanno a determinare il prezzo del servizio, nonché l'originalità del servizio stesso, e comunque tale prezzo dovrà risultare non inferiore ai costi complessivi fissi per le retribuzioni contrattuali e gli oneri previdenziali.
3. Il Responsabile del Servizio, al fine di determinare il costo minimo delle prestazioni da affidare, per il calcolo dei costi del personale, dovrà fare riferimento esclusivo ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di categoria, e verificare il rispetto delle norme di previdenza e assistenza, nonché delle disposizioni di cui alla Legge n.327 del 07.11.2000, sulla valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare d'appalto.

## **ART.13**

### **CRITERI DI VALUTAZIONE DELL' OFFERTA**

1. Per i soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art.9 del presente Regolamento, si procederà, nella valutazione dell'offerta per l'aggiudicazione dei servizi, utilizzando i criteri ed i punteggi nei limiti di seguito indicati:

#### **A. QUALITA' ORGANIZZATIVA DELL'IMPRESA:**

**Max Punti xx**, così articolati:

- Presenza di sedi operative nell'ambito territoriale di svolgimento del servizio: •  
Dotazione strumentale:

- Capacità di contenimento del tura over degli operatori:
- Strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro:  
*Punti x-y*
- Fatturato complessivo dell'ultimo triennio per servizi analoghi:  
*Punti x-y*
- Formazione, qualificazione ed esperienza professionale delle figure professionali aggiuntive a quelle previste per l'espletamento del servizio: *Punti x-y*
- Capacità di attivare e collaborare con la rete dei servizi territoriali:
- Adattabilità e flessibilità nella gestione dei rapporti con gli utenti:  
*Puntix-y*
- Capacità di coinvolgimento del volontariato e di altri soggetti di cui al precedente art. 5 che non presentano organizzazione di impresa  
*Puntix-y*

#### **B. QUALITA' DEL SERVIZIO:**

**Max Punti xx,così articolati:**

- Esperienze e attività documentate sul territorio (numero e durata):  
*Punti x-y*
- Capacità di lettura dei bisogni sociali del territorio:
- Capacità progettuale adeguata:
- Innovatività rispetto alla accessibilità dell'offerta e alle metodologie di coinvolgimento degli utenti:  
*Punti x-y*

+ Modalità e strumenti di monitoraggio e valutazione delle attività e del grado di soddisfacimento dell'utenza (precisazione degli strumenti): *Punti x-y*

#### **C. QUALITA' ECONOMICA:**

**Max Punti xx**

- Compartecipazione eventuale del soggetto erogatore in termini di costi di realizzazione ed apporto di strutture: *Puri lix -y*

Il totale dei punti disponibili per la valutazione della qualità della proposta è pari a 100 - 40 (o altro punteggio), dove 40 (o altro punteggio) è il punteggio massimo assegnato alla valutazione del prezzo.

### **ART. 14**

#### **ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO**

1. Tutti i servizi affidati a terzi sono soggette a verifiche ispettive da parte del Comune titolare del servizio le modalità dovranno essere indicate nel contratto o nella convenzione stipulata con il



soggetto erogatore. Ove e possibile, e in ogni caso quando il servizio è gestito in forma associata tale verifiche sono condotte a livello di ambito territoriale.

2. Le modalità e i termini delle verifiche ispettive saranno oggetto del contratto tra la pubblica amministrazione e il soggetto erogatore, I risultati delle verifiche, nel rispetto delle norme sulla Privacy , saranno oggetto di specifica informazione del Tavolo di concertazione.

3. Nel caso di servizio la cui durata è inferiore o pari ad un anno dovranno essere previste verifiche almeno trimestrali della regolarità dell'erogazione del servizio e del rispetto di tutti gli obblighi contrattuali assunti. Nel caso, invece, di servizio la cui durata è superiore ad un anno, fatti salvi i casi di proroga, le verifiche periodiche potranno essere effettuate semestralmente. A termine di ciascuna verifiche dovrà essere stilato apposito verbale sottoscritto dalle parti.

## **ART.15** QUALITA' SOCIALE

L'intero percorso per la verifica e il monitoraggio della qualità dei servizi/interventi in tutte le sue dimensioni e la conformità alle carte dei servizi, sarà realizzato garantendo la piena partecipazione dei cittadini e degli utenti, in forma singola e/o attraverso le loro associazioni di rappresentanza (associazioni dei consumatori e di tutela dei diritti, sindacati maggiormente rappresentativi, patronati, ecc.).

## **ART.16** INADEMPIMENTO CONTRATTUALE

Qualora, a seguito della verifica periodica, venga evidenziato il mancato rispetto delle condizioni contrattuali da parte del soggetto terzo aggiudicatario del servizio sociale relativo, il/i Comune/i si avvale/gono degli strumenti di risoluzione contrattuale, salva ogni richiesta di risarcimento del danno prodotto, ove non si ritenga, per ragioni di opportunità ed efficacia, ricorrere alla esecuzione per l'esatto adempimento.

## **ART.17** NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente le cui disposizioni e procedure anche riferite alle individuazioni dell'offerta economicamente anormalmente basso nonché l'elenco e tipo della documentazione da produrre saranno analiticamente riportati nei bandi di gara.

## **ART.18** ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione definitiva e ne viene garantita la pubblicazione da parte di ciascun ente appartenente all'Ambito Territoriale di riferimento.